



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 179 del 21 GIU. 2012

OGGETTO: Costruzione di un Palazzetto dello Sport nel Comune di S. Agata di Militello.
Riequilibrio del Piano Economico Finanziario. Determinazioni conseguenti.

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno nella sala delle
adunanze

della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con
l'intervento di:

				PRESENTE
1. Presidente	On Avv.	Giovanni C	RICEVUTO	<u>SI</u>
2. Assessore	Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3. Assessore	Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4. Assessore	Sig.	Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5. Assessore	Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6. Assessore	Dott.	Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7. Assessore	Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
8. Assessore	Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
9. Assessore	Dott.	Maria	PERRONE	<u>NO</u>
10. Assessore	Dott.	Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
11. Assessore	Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
12. Assessore	Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
13. Assessore	Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
-  - per la regolarità contabile, ~~e per la copertura finanziaria della spesa~~ dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

VISTA la dichiarazione degli Assessori: Terranova, Bisignano e Ventimiglia :

"Si demanda al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare tutti gli atti consequenziali al fine di trasferire le somme dai residui alla competenza."

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ad unanimità di voti, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di Deliberazione per la Giunta Provinciale

9° Ufficio Dirigenziale - Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare
Responsabile: Arch. Vincenzo GITTO

OGGETTO: Costruzione di un Palazzetto dello Sport nel Comune di S. Agata di Militello.
Riequilibrio del Piano Economico Finanziario. Determinazioni conseguenti.

PREMESSO CHE la Provincia Regionale di Messina, con estratto nella GURS n. 2 dell'11.01.2008, ha pubblicato il bando di gara per "La concessione dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport da realizzare nel Comune di S. Agata Militello", ai sensi dell'art. 19 comma 6 della Legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. n. 07/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE in data 04/03/2008 è stata esperita la gara d'appalto ed aggiudicata alla Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni", che ha presentato offerta economica prevedendo:

1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia Regionale di Messina al concessionario quale prezzo globale per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della concessione, pari ad **€ 2.999.920,00** I.V.A. compresa, imputata al capitolo 7753 bilancio 1998 da corrispondere nelle misure previste dal Bando di gara;
2. La durata della concessione di anni 29;
3. Un ribasso pari allo 0,01% da applicare alle tariffe convenzionate di cui all'art. 19 dello schema di convenzioni;
4. Un tempo massimo di esecuzione dei lavori di mesi 18 (diciotto);

CHE con Determina Dirigenziale n. 34 del 17/06/2008 si è aggiudicata la realizzazione dell'opera alla Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni", e che con contratto d'appalto della concessione stipulato in data 18/09/2008 Rep. 13534, reg. a Messina il 07/10/2008 al n. 1044 Serie I si sono affidati i lavori;

CHE in data 30/01/2009 è stato siglato tra la Provincia Regionale di Messina e l'Ente Sacro Cuore "Caterina e Giulia Zito" il componimento amichevole per la cessione delle aree;

CHE la proposta presentata dalla Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni", prevedeva un investimento complessivo pari ad **€ 7.180.000,00**, di cui **€ 4.700.000,00** per lavori ed **€ 2.480.000,00** per somme a disposizione fra cui **€ 479.520,00** per acquisizione area ed **€ 666.666,67** per acquisto arredi ed attrezzature sportive, non previste nel prospetto a base di gara.

CHE il progetto esecutivo, approvato in Conferenza Speciale di Servizi del 20 gennaio 2012, ammonta ad **€ 10.930.000,00** di cui **€ 8.799.179,12** per lavori ed **€ 2.130.820,88** per somme a disposizione;

CHE a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, del Palasport scaturiva il maggior importo tra progetto contrattuale ed esecutivo (**€ 3.750.000,00**) imputandolo alla caratterizzazione geologica esecutiva del sottosuolo ed alle nuove norme tecniche 2008, "entrate in vigore 01/07/2009", allo spostamento dei campi di calcetto ed ai maggiori oneri per opere di contenimento, all'ampliamento dell'impianto piscina, all'adeguamento degli impianti, alle prescrizioni del CONI, dei VV.FF. e all'aggiornamento prezzi;

CHE la concessionaria quantizzava l'adeguamento del contributo a carico di questo Ente in **€ 1.500.000,00**, in quanto il maggior investimento era derivato da circostanze sopravvenute non imputabili alla concessionaria; nel contempo, il concessionario, ai fini della garanzia richiesta dal Credito Sportivo, chiedeva che questa Provincia prevedesse una fidejussione, garantendo il pagamento delle rate di mutuo con il proprio Bilancio o un prolungamento da 29 a 50 o 60 anni della durata dell'ipoteca sull'immobile;

CHE in occasione della riunione del 23/02/2012, il RUP, supportato da altri dipendenti di questa Provincia Regionale, conveniva nell'adeguamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante, dato che il maggior importo del progetto esecutivo era in parte dovuto a circostanze sopravvenute non imputabili al concessionario (modifiche normative, norme tecniche 2008, necessità di adeguarsi a prescrizioni del CONI e dei VV.FF.) e che, in qualunque caso, le modifiche al prospetto introdotte con il progetto esecutivo migliorano le caratteristiche di funzionalità e fruibilità dell'impianto sportivo e la risposta sismico-strutturale senza alterare le finalità e gli obiettivi dell'intervento;

CHE il concessionario, per invito del RUP, ha presentato un nuovo P.E.F., acquisito in data 26 aprile 2012 al prot. n. 16009/12 di questo Ente, in base al nuovo importo progettuale che consentisse la sostenibilità finanziaria del progetto, mantenendo la durata della concessione a 29 anni, come previsto in contratto;

CHE il RUP nell'allegata relazione mette in risalto, attraverso indicatori per valutare il P.E.F. e l'adeguamento del contributo a carico della Provincia, concludendo, sulla base delle precedenti osservazioni, che un incremento di **€ 1.200.000,00**, I.V.A. inclusa, del contributo a carico di questo Ente, oltre a quanto previsto dall'art. 3, del contratto si può ritenere meritevole di approvazione per la realizzazione della concessione, tenuto conto che le modifiche del quadro economico intervenute con il progetto esecutivo sono in parte riconducibili all'intervento di nuove norme tecniche e di prescrizioni vincolanti per l'approvazione dello stesso progetto e che queste modifiche, in qualunque caso, migliorano le caratteristiche tecniche, strutturali e di funzionalità dell'opera;

CHE le normative di settore (L.R. 7/2002 e succ. mod. ed int., L.R. 12/2011, nonché il d.lgs 163/2006), non solo non escludono la possibilità che al verificarsi di situazioni di fatto imprevedibili e non imputabili al concessionario che ne alterano l'equilibrio economico finanziario, di modificare il PEF, ma addirittura ne sanciscono l'obbligo.

CHE in particolare, l'art. 143, comma 3, del d.lgs 163/2006, prevede che tutte le modifiche alle condizioni di base su cui si fondava il Piano Economico Finanziario determinando l'obbligo della sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, pena la risoluzione del contratto.

CHE la società concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera in oggetto, con nota del 5 giugno 2012, acquisita in data 6 giugno 2012 al prot. n. 20678/12 di questa Provincia Regionale, si è obbligata ed impegnata in caso di positivo riscontro degli Organi deliberanti, ad accogliere l'integrazione di **€ 1.200.000,00**, inclusa I.V.A., nonché a dare concreto inizio ai lavori di che trattasi entro il termine di giorni 15 dalla data di approvazione del nuovo contributo pubblico e comunque nelle more del perfezionamento dell'atto aggiuntivo.

Per quanto sopra, si propone che la Giunta

DELIBERI DI

PRENDERE ATTO del progetto approvato in Conferenza Speciale di Servizi presso il Genio Civile di Messina in data 20/01/2012 e trasmesso a questo Ente il 03/02/2012 con nota prot. n. 3855/12;

PRENDERE ATTO della relazione del RUP e della necessità di adeguare il contributo della Provincia per il riequilibrio del P.E.F. di **€ 1.200.000,00**, inclusa I.V.A., oltre a quanto già previsto all'art. 3 del contratto;

INDIVIDUARE la maggiore somma di **€ 1.200.000,00**, inclusa I.V.A., da riconoscere quale contributo di questa Amministrazione, oltre a quanto già riconosciuto all'art. 3 del contratto, alla concessionaria Società Cooperativa "EUROVEGA Costruzioni" di Capo d'Orlando (ora Società di Progetto Palasport S. Agata S.r.l.), mediante la parziale devoluzione del mutuo pos. n. 4521218, già in ammortamento e riportato tra i residui del Bilancio provinciale;

PUBBLICARE la delibera con relative osservazioni sul sito Internet dell'Ente per la dovuta pubblicità.

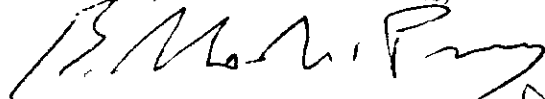
ALLEGATI:

1. Relazione del RUP;
2. Verbale della Conferenza Speciale di Servizi del 20/01/2012;
3. Copia contratto.

Messina. 21/05/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Benedetto Sidoti Pinto)

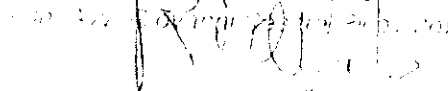


Il Dirigente

(Arch. Vincenzo Gatto)



Visto. Il Presidente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione

Addì 21-06-2012

IL DIRIGENTE

(Arch. Vincenzo Gatto)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

addì 21-6-12

IL RAGIONIERE GENERALE



Ai sensi dell'Art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Coscare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
Con n. _____ Registro pubblicazioni.

Messina, li

L'ADDETTO

L'ADDETTO

F.to _____

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione Λ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 LUG. 2012 giorno festivo e
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami,
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3°
comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza provinciale, addì 27 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanna D'Angelo

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV DIP. – Viabilità II Distretto

Prot. n. 1245Messina 24/05/2012

Oggetto: Relazione del RUP relativa all'affidamento in concessione della costruzione di un palazzetto dello sport nel Comune di Sant'Agata di Militello. Problematiche a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo. Aggiornamento del P.E.F.

AI PRESIDENTE
On. G. Ricevuto
SEDE

AI DIRIGENTE
Arch. V. Gitto
SEDE

000 0 000

PREMESSE

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo del palasport di Sant'Agata di Militello, affidato in concessione alla Soc. Coop. Eurovega Costruzioni (contratto del 18/09/2008 n. 13534 di rep.), è intervenuta la problematica relativa al nuovo quadro economico del progetto, di importo maggiore rispetto al progetto da contratto, e al riconoscimento al concessionario di un maggiore contributo per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario rispetto a quanto previsto all'art. 3 del contratto (€ 2.999.920,00 su un importo totale del progetto contrattuale di € 7.180.000,00).

Questa problematica, già anticipata dal concessionario con la nota del 24/11/2010, riscontrata con nota prot. 43715/10 del 15/12/2010, veniva affrontata nella riunione del 23/02/2012, durante la quale il concessionario:

- dettagliava il maggiore importo tra progetto contrattuale e progetto esecutivo (€ 3.750.000,00), imputandolo alla caratterizzazione geologica esecutiva del sottosuolo e alle nuove norme tecniche 2008, entrate in vigore l'1/07/2009, allo spostamento dei campi di calcetto ed a maggiori oneri per opere di contenimento, all'ampliamento dell'impianto piscina, all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni del CONI e dei VV.FF., e infine all'incremento dei prezzi con l'entrata in vigore del nuovo prezziario regionale 2009;

- quantizzava l'adeguamento del contributo a carico di questa Provincia in € 1.500.000,00, in quanto il maggiore investimento era determinato da circostanze sopravvenute non imputabili alla concessionaria.

Il maggiore investimento di € 3.750.000,00 , come risulta dal raffronto tra progetto contrattuale e progetto esecutivo approvato, può essere imputato come segue:

- alla geologia del terreno e all'adeguamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC-2008), nel frattempo entrate in vigore (01/07/2009) € 1.050.000,00
- allo spostamento per campo di calcetto e alla realizzazione di maggiori opere di contenimento per consentire idonei collegamenti funzionali € 350.000,00
- all'ampliamento dell'impianto piscina, realizzazione di tribune, miglioramento ed adeguamento degli impianti alle prescrizioni del CONI e dei VV.FF. € 900.000,00
- all'aggiornamento dei prezzi del progetto contrattuale al nuovo prezzario regionale 2009, entrato in vigore con D.Pres. 06/0472009 , che tutti gli Enti sono obbligati ad applicare (Circ. Ass. LL.PP.24/10/2002) € 1.450.000,00

Nella stessa riunione il concessionario, ai fini della garanzia richiesta dal Credito Sportivo, chiedeva che questa Provincia prevedesse una fideiussione garantendo il pagamento delle rate di mutuo con il proprio bilancio o un prolungamento da 29 a 50 o 60 anni della durata dell'ipoteca sull'immobile.

OSSERVAZIONI ALLE RICHIESTE DEL CONCESSIONARIO

Nella citata riunione questo RUP, supportato da altri dipendenti di questa Provincia, tenuto anche conto delle osservazioni e valutazioni espresse in quella sede, conveniva sull'adeguamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il riequilibrio del piano economico e finanziario, dato che il maggiore importo del progetto esecutivo era in parte dovuto a circostanze sopravvenute non imputabili al concessionario, in quanto introdotte dall'entrata in vigore della nuova normativa tecnica per le costruzioni, del nuovo prezzario regionale 2009 e da prescrizioni imposte dal CONI e VV.FF. , che dovevano essere obbligatoriamente applicati per acquisire la approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. In qualunque caso, le modifiche al progetto contrattuale, introdotte con il progetto esecutivo, migliorano le caratteristiche di funzionalità e fruibilità dell'impianto sportivo e la risposta sismico-strutturale, senza alterare le finalità e gli obiettivi dell'intervento.

La richiesta del concessionario di garantire l'investimento con il bilancio provinciale, attraverso una fideiussione, veniva ritenuta non praticabile e subito scartata; mentre si manifestava la possibilità di considerare un prolungamento della durata dell'ipoteca sull'immobile, ma a seguito di successivi approfondimenti. In questa fase, inoltre, la richiesta di un contributo di € 1.500.000,00 veniva giudicata non proporzionata.

La riunione del 23/02/2012 si concludeva con l'invito al concessionario di presentare un nuovo P.E.F., che in base al nuovo importo progettuale consentisse la determinazione del contributo di questa Provincia ritenuto necessario per la sostenibilità finanziaria dell'investimento. Il P.E.F. aggiornato, in questa prima fase, avrebbe dovuto essere sviluppato mantenendo la durata della concessione a 29 anni , come previsto in contratto. Solo nel caso in cui si fosse verificata la mancata sostenibilità dell'investimento si poteva optare per un incremento della durata della concessione.

INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE IL P.E.F. E L'ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA PROVINCIA

Le valutazioni da parte di questo ufficio sul riequilibrio del P.E.F. , sulla sostenibilità e attuabilità dell'investimento sono state eseguite sulla base di due tipologie di "indicatori", denominati in questa sede:

- I_p : indicatore di proporzionalità;
- I_f : indicatore di natura finanziaria.

Il primo "indicatore" (I_p) viene calcolato con un criterio di proporzionalità, tenendo conto del maggiore investimento derivante dal progetto esecutivo approvato e del contributo a carico della Provincia, già riconosciuto in sede di contratto. Si esplicitano due ipotesi di calcolo dell'indicatore I_p :

I ipotesi di calcolo di I_p (I_{p1}):

- A) maggiore investimento da progetto esecutivo € 3.750.000,00
- B) maggiore investimento utilizzato, calcolato decurtando del 30 % l'importo A), percentuale posta in qualunque caso a carico dell'imprenditore € 2.625.000,00
- C) contributo a carico della Provincia pari al 50 % di B):

$$I_{p1} = € 2.625.000,00 * 0,50 = € 1.312.500,00$$

II ipotesi di calcolo di I_p (I_{p2}):

- si procede con una semplice proporzione tra importi del progetto da contratto e del progetto esecutivo, contributo riconosciuto in sede di contratto e contributo da riconoscere (x):

$$x = (€ 10.930.000,00 * € 2.999.920,00) / € 7.180.000,00 = € 4.566.730,58$$
- si calcola l'importo di I_{p2} :

$$I_{p2} = (x - \text{contributo già riconosciuto}) = (€ 4.566.730,58 - € 2.999.920,00) = € 1.566.810,58$$

Sulla base di queste valutazioni si definisce come soglia di limite superiore del contributo a carico della Provincia, oltre al contributo già riconosciuto in sede di contratto:

$$I_p = € 1.312.500,00$$

Il secondo "indicatore" (I_f) fa riferimento al TIR post -tax , uno dei parametri finanziari utilizzati per definire la sostenibilità finanziaria di un investimento qualora risulti superiore ad un tasso di confronto, che nel nostro caso viene posto pari al 5,15 %, valore del tasso di interesse corrente mediamente praticato dall'Istituto per il Credito Sportivo per operazioni similari. Il rapporto TIR post-tax/tasso di confronto risulta compreso tra:

- soglia di limite minimo $I_{fmin} = 1,00$
- soglia di limite massimo $I_{fmax} = 1,52$

con il limite massimo calcolato in base al TIR post-tax dell'originario P.E.F. (7,81 %).

Il valore di I_f , che si ritiene accettabile, è quello uguale o inferiore al valore medio del range prima definito:

$$I_f \leq 1,26$$

ANALISI DEL P.E.F. PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO E CONCLUSIONI

Il concessionario, a seguito di una ulteriore riunione del 07/003/2012 con questo RUP, durante la quale si confermava che la richiesta di un maggiore contributo da parte della Provincia di € 1.500.000,00 non sarebbe stata considerata accettabile, trasmetteva con nota del 24/04/2012, acquisita al prot. 16009/12 del 26/04/2012, un P.E.F. aggiornato.

Il P.E.F. aggiornato risulta sviluppato su una durata della concessione di 29 anni e con un incremento del contributo a carico di questa Provincia di € 1.200.000,00, per cui si è proceduto ad analizzarlo secondo i prestabiliti "indicatori" I_p e I_F .

Il contributo dovuto da questa Provincia, in aggiunta a quanto già stabilito all'art. 3 del contratto, risulta inferiore al valore di I_p :

$$€ 1.200.000,00 < € 1.312.500,00$$

e quindi, da questo punto di vista, si può ritenere accettabile.

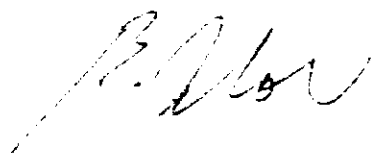
Il TIR post-tax si attesta sul 6,22 %, per cui il rapporto TIR post-tax/tasso di confronto risulta:

$$\text{TIR post-tax / tasso di confronto} = 1,21$$

valore inferiore rispetto a $I_F = 1,26$ e quindi accettabile anche da questo punto di vista.

Pertanto, sulla base della precedenti osservazioni, il P.E.F. con una durata della concessione di 29 anni, uguale a quanto previsto all'art. 2 del contratto, e con un incremento di € 1.200.000,00 (incluso IVA) del contributo a carico di questa Provincia, oltre a quanto già previsto all'art. 3, si può ritenere accettabile per la realizzazione della concessione e meritevole di approvazione, tenuto conto che le modifiche intervenute con il progetto esecutivo sono dovute a circostanze sopravvenute non imputabili al concessionario, riconducibili all'entrata in vigore di nuove norme tecniche e all'intervento di prescrizioni vincolanti per l'approvazione del progetto esecutivo, e che queste modifiche, in qualunque caso, migliorano le caratteristiche tecniche, strutturali e di funzionalità e fruibilità del palasport oggetto di concessione.

Il Dirigente e RUP
(Ing. B. Sidoti Pinto)





Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipart.^{to} Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Ufficio Genio Civile Messina
"Segr.^{ia} Tecnico-amm.^{na} dell'Ing. Capo"

Ing. Capo Gaetano Sciacca

e-mail gsciacca@regione.sicilia.it

Orario e giorni ricevimento: lun e ven. 10.00÷13.00, mer. 15.30÷17.30

Via Dei Mille – Via Saffi - is.87 – 98123 MESSINA

tel. 090 968921 – fax 090 96892308

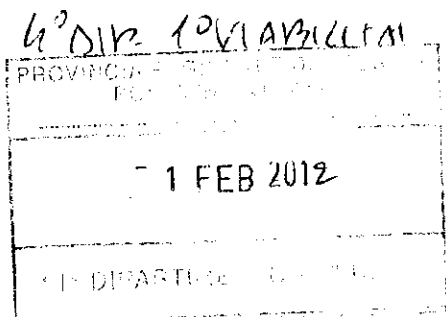
prot. ingresso n. -----

prot. interno n. -----

prot. uscita n. 34736

Messina, li 30 gennaio 2012

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
03/02/2012
Protocollo n°0003855/12**



Al Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

c/o Provincia Regionale

MESSINA

e, p.c. All'Azienda Sanitaria Provinciale

S. AGATA MILITELLO

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

MESSINA

Al Comitato Provinciale del Coni

MESSINA

Al Dirigente

Ufficio Tecnico Comunale

S. AGATA MILITELLO

Al Palasport s.r.l

CAPO D'ORLANDO

Oggetto: L.11/02/1994 n°109, coordinata con le norme della Lr.02/08/2002 n°7, art.7bis comma 2, oggi art. 5 della Lr. 12 lug. 2011 n. 12.

Concessione lavori costruzione palazzetto dello sport nel Comune di S. Agata Militello.

Corredato del verbale della conferenza speciale di servizi esprimente parere favorevole si trasmette copia del progetto in argomento.

L'INGEGNERE CAPO

(ing. Gaetano Sciacca)

file:\documenti\Bon\S.AgataM.\palazzetto sport\trasm._progetto_parere

Dirigente Responsabile UO. ing. Matteo Bonfiglio e-mail mbonfiglio@regione.sicilia.it

Orario e giorni ricevimento: lun e ven. 10.00÷13.00, mer. 15.30÷17.30

Via Dei Mille – Via Saffi - is.87 – 98123 MESSINA - tel. 090 96892323 – fax 090 96892308



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipart.^{to} Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Ufficio Genio Civile Messina
"Segr.^{ia} Tecnico-amm.^{ta} dell'Ing. Capo"

PER IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
(Ing. Matteo Bonanno)

VERBALE CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI

20 gennaio 2012

art. 5 della Lr. 12 lug. 2011 n. 12

III seduta

Concessione lavori costruzione palazzetto dello sport nel Comune di S. Agata Militello.

Premesso che:

1. il 30 novembre 2011 si è svolta la prima seduta della Conferenza Speciale di Servizi, giusto verbale in pari data, riconvocata per il 9 dic. e quindi posticipata al 15 dic. 2011 dall'Ufficio del Genio Civile con nota 269588 del 5 dic 2011;
2. il 16 dic. la conferenza è stata rinviata a data da definire;
3. con nota n. 7487 del 10 gen. 2012 è stata riconvocata per il 20 gen. 2012 e sono stati riinvitati:
 - Responsabile Unico del Procedimento
 - Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di S. Agata Militello;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Comitato Provinciale del Coni di Messina;
 - Ufficio Tecnico Comunale di S. Agata Militello;
 - Arch. Letterio Riparante – responsabile della UOB.16 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina;
 - Palasport. Srl Capo D'Orlando.

Tanto premesso, l'anno 2012, il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 10.00, sono presenti presso i locali dell'Ufficio del Genio Civile di Messina:

I SIGNORI

Ing. Gaetano Sciacca

Arch. Letterio Riparante

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Arch. Ernesto Forte

Ing. Agostino Fama

Ing. Salvatore Monteleone

NELLA QUALITÀ DI:

Ing. Capo Uff. G. C. ME

Responsabile UO.16 dell'Ufficio Genio Civile di Messina

Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente IV
Dipartimento della Provincia Regionale di Messina
Delegato, Consulente Tecnico Comitato Coni Messina

Delegato, Comando Provinciale VV. F. Messina

Responsabile area edilizia Ufficio Tecnico S. Agata M.

sono altresì presenti l'ing. Francesco Gangemi, responsabile della UO.13 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, l'arch. Giuseppe Mangano rappresentante della Società Palasport srl di Capo D'Orlando e gli ingg. Carmelo Tindiglia e Giuseppe Paparone quali progettisti dell'esecutivo. Inoltre, è presente il Sindaco di S. Agata M. dott. Bruno Mancuso.

Svolge il compito di segretario l'ing. Matteo Bonfiglio - Dirigente Uff. G. C. ME - Responsabile UO.1. .

Alla Conferenza non risultano rappresentati, anche se invitati, i seguenti Enti:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Distretto di S. Agata Militello.

Aprire la seduta l'Ing. Gaetano Sciacca, che, nella qualità di Presidente della conferenza speciale di servizi, dopo avere sintetizzato lo svolgimento delle sedute precedenti e richiamati i pareri acquisiti chiede al RUP di descrivere sinteticamente l'iter del progetto.

Il RUP rappresenta che l'intervento è stato previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008 della Provincia Regionale di Messina quale intervento in "PROJECT FINANCING". La Provincia di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 6 della L.109/94 coordinata con la Lr.7/2002 e ss.mm.ii., ha affidato in concessione alla Società Cooperativa Eurovega Costruzioni la progettazione, costruzione e gestione (durata di 29 anni) del palasport in argomento. Il contributo a carico della provincia di Messina è pari a € 2.999.920,00 comprensivo di IVA. Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla Provincia al Concessionario nelle seguenti misure:

- 15% all'approvazione progetto esecutivo, espropriazione area e concreto avvio dei lavori;
- 30% al completamento delle strutture del palazzetto;
- 30% al completamento degli impianti tecnologici;
- 15% al completamento delle opere ed all'installazione di tutte le attrezzature.
- 10% alla dichiarazione di agibilità dell'impianto.

Il progetto è caratterizzato da:

- piano seminterrato due: ove è ubicata la vasca natatoria con annesso solarium e spogliatoio con servizi; sala bowling con annessa zona ristorante e nell'area esterna un campo di calcio i cui spogliatoi sono posti all'interno della struttura;
- piano seminterrato uno: area per fitness e stepp-body free; area per centro benessere, zona per aree commerciali e per servizi ed uffici gestionali dell'impianto;
- piano terra: a questo piano si dà accesso alle tribune per il pubblico ed al campo di attività sportive che comprende quattro spogliatoi con servizi.

Sono annesse all'impianto sportivo debitamente recintate le aree destinate ai parcheggi per atleti, mezzi di soccorso e portatori di handicap.

La struttura portante si compone di telai in c.a. con fondazioni dirette.

Completato l'intervento del RUP, l'ing. Sciacca invita l'arch. Riparante ad intervenire.

L'arch. Riparante non ha nulla da osservare in merito all'aspetto tecnico-economico e produce il provv. 22146 del 20 gen. 2012, ai sensi dell'art.17 della L.64/74, di rispondenza del progetto alla normativa sismica vigente.

Interviene l'arch. Forte, n.q. di rappresentante del CONI, per fare presente che il consulente tecnico del CONI provinciale comunica che per l'impianto sportivo di che trattasi è stato espresso parere favorevole n.74/2011 in data 10 ott. 2011 dalla Commissione Impianti Sportivi del CONI centrale di Roma come previsto dalle vigenti norme CONI giusta deliberazione Consiglio Nazionale CONI n.1421 del 25 giu. 2010 in quanto di loro esclusiva competenza.

Il consulente tecnico del CONI provinciale in tale sede ha preso atto della dichiarazione sostitutiva "atto di notorietà" a firma dei progettisti e della Società Palasport, i quali congiuntamente evidenziano che provvederanno a definire le

osservazioni che sono state avanzate dalla Comm. Imp. Sportivi di Roma nel parere favorevole n.74/2011.

L'ing. Sciacca chiede ai rappresentanti della Soc. Palasport di dichiarare che le condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti che si sono espressi non incideranno sulle condizioni della concessione e pertanto nessun aggravio per l'Amministrazione proponente.

I rappresentanti della Soc. Palasport dichiarano che le condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti che si sono espressi non incideranno sulle condizioni della concessione e pertanto nessun aggravio per l'Amministrazione proponente. Indipendentemente la Società si farà carico di eventuali maggiori spese.

CONSIDERATO:

- ⇒ Che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e risultano giustificate da una relazione geomorfologica ed una geotecnica redatte in conformità al D.M. 24 gen.2008;
- ⇒ Che i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro sono quelli riportati nella G.U.R.S. n.18 del 24 apr. 2009. Quelli non desunti dal suddetto prezzo sono ricavati da regolari analisi (come stabilito dall'art. 32 del D.P.R.207/2010), essi sono basati sui costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti vigenti nella provincia di Messina e sono comprensivi delle spese relative alla sicurezza e delle maggiorazioni per spese generali (13%) ed utile impresa (10%);
- ⇒ Che le somme previste per il pagamento I.V.A. risultano calcolate in base alla legge vigente al momento dell'elaborazione. I maggiori oneri derivanti dall'aumento della percentuale saranno a totale carico della Società Palasport;
- ⇒ Che le spese tecniche sono state concordate e risultano inferiore al tariffario minimo professionale;
- ⇒ Che le spese tecniche di cui all'art. 18 della L.109/1994, testo coordinato con la Lr.7/2003, dovranno essere liquidate solo per le singole prestazioni effettivamente eseguite;
- ⇒ Che il progetto é redatto nel rispetto della vigente normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- ⇒ Che le somme relative agli imprevisti sono contenute nei limiti previsti dall'art. 42 del D.P.R. 207/2010;
- ⇒ Che prima dell'inizio dei lavori l'Amministrazione dovrà inoltrare istanza all'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art.18 della legge 2 feb. 1974 n.64, comunicando il nominativo del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore statico in corso d'opera;
- ⇒ Che sul progetto sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni di seguito elencati:
 - provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n. 22146 del 20 gen. 2012, ai sensi dell'art.17 della L.2 feb. 1974 n.64 e dell'attuativo D.M.14 gen. 2008;
 - provvedimento del CONI favorevole n.74/2011 con condizioni che sono state recepite dalla Soc. Palasport s.r.l e dai professionisti incaricati della progettazione a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - parere di conformità antincendio con prescrizione del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina n.15237 del 4 ott. 2011;
 - nulla osta igienico sanitario dell'A.S.P. - distretto di S. Agata Militello - Dipartimento Prevenzione - provvedimento 1606/11 del 27 luglio 2011 confermato con nota prot. 2874/DP/SIAN del 30 nov. 2011;

▪ conformità urbanistica comunale provvedimento del 29 nov. 2011.
⇒ Che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- **RELAZIONI**
 - R1 Relazione tecnica generale
 - R2 Relazione sul programma di utilizzazione con indicazione
 - R3 Relazione trattamento acque piscina
- **PIANO DI SICUREZZA**
- **INQUADRAMENTO URBANO**
 - U1 Rilievo plano altimetrico – Inserimento urbanistico – Stralcio PRG
 - U2 Planimetria generale dell'area di intervento con indicazione della viabilità e parcheggi
 - U3 Planimetria generale e profili con percorsi
 - U4 Stralcio Catastale e piano particellare d'esproprio
- **PROGETTO ARCHITETTONICO**
 - A1 Planimetrie quotate dei vari livelli
 - A2 Prospetti e sezioni
 - A3 Verifica delle condizioni di visibilità
 - A4 Particolari tecnici sportivi
 - A5 Particolari costruttivi
- **ELABORATI ECONOMICI**
 - E1 Computo metrico estimativo
 - E2 Elenco prezzi unitari
 - E3 Quadro Economico
 - E3 bis Costo complessivo dei lavori per la realizzazione completa degli impianti sportivi
 - E4 Analisi nuovi prezzi
 - E5 Capitolato speciale d'appalto
 - E6 Cronoprogramma lavori
- **PREVENZIONE INCENDI**
 - P1 Relazione tecnica prevenzione incendi
 - P2 Piante prevenzione incendi
- **IMPIANTI**
 - Imp. 1 Impianto fognario e acque bianche
 - Relazione tecnica impianto elettrico
 - Planimetrie impianto elettrico
 - Schemi unifilari impianto elettrico
- **STRUTTURE**
 - Relazione Tecnica;
 - Relazione Geologica;
 - Relazione Geotecnica;
 - Carpenteria Corpo Principale;
 - Carpenteria Corpi Accessori;
 - Corpo Principale – Esecutivi delle fondazioni;
 - Corpo Principale – Esecutivi del 1° impalcato;
 - Corpo Principale – Esecutivi del 2° impalcato;
 - Corpo Principale – Esecutivi del 3° impalcato;
 - Corpo Principale – Esecutivi della copertura;
 - Corpo Principale – Esecutivi pilastri;
 - Corpo Principale – Tabulato di calcolo;
 - Corpo Accessorio – Esecutivi delle fondazioni;
 - Corpo Accessorio – Esecutivi dell'impalcato intermedio;
 - Corpo Accessorio – Esecutivi della copertura;
 - Corpo Accessorio – Esecutivi pilastri;
 - Corpo Accessorio – Tabulato di calcolo;
 - Blocco Scala – Esecutivi delle fondazioni;
 - Blocco Scala – Esecutivi a quota 3,25 ml.;
 - Blocco Scala – Esecutivi a quota 7,20 ml.;
 - Blocco Scala – Esecutivi a quota 11,25 ml.;
 - Blocco Scala – Esecutivi della copertura;
 - Blocco Scala – Esecutivi pilastri;
 - Blocco Scala – Tabulato di calcolo;
 - Blocco Scala Antincendio – Esecutivi;
 - Blocco Scala Antincendio – Tabulato di calcolo;

- Blocco Impianti - Esecutivi delle fondazioni;
- Blocco Impianti - Esecutivi dell'impalcato intermedio;
- Blocco Impianti - Esecutivi della copertura;
- Blocco Impianti - Esecutivi pilastri;
- Blocco Impianti - Tabulato di calcolo;
- Esecutivi muro di sostegno.

⇒ Che il quadro economico è:

A) Importo complessivo dei lavori		€ 8.799.179,12
1) lavori a base d'asta	€ 8.535.203,75	
2) oneri sic. non soggetti a ribasso	€ 263.975,37	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) IVA (10% A)	€ 879.917,91	
b) imprevisti (~3% di A)	" 263.147,97	
c) acquisizione aree (compresa imposta sul terreno 11%)	" 479.520,00	
d) spese tecniche progettazione esecutiva	" 170.000,00	
e) spese tecniche direzione lavori	" 80.000,00	
f) spese tecniche coordinamento in fase di progettazione	" 40.000,00	
g) spese tecniche coordinamento in fase di esecuzione	" 50.000,00	
h) Spese tecniche coll. statico e amm.vo	31.165,00	
i) Spese tecniche art.18 L.109/94	" 42.070,00	
l) spese gara e pubblicità	" 20.000,00	
m) Indagini geologiche	" 35.000,00	
n) allacciamento pubblici servizi	" 40.000,00	
Sommano	€ 2.130.820,88	€ 2.130.820,88
TOTALE		€ 10.930.000,00

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

la Conferenza Speciale di Servizi all'unanimità esprime **parere favorevole** in linea tecnica sul **progetto esecutivo relativo alla Concessione lavori costruzione palazzetto dello sport nel Comune di S. Agata Militello** dell'importo complessivo di € 10.930.000,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Sciacca

Arch. Letterio Riparante

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Arch. Ernesto Forte

Ing. Agostino Fama

Ing. Salvatore Montelcone

prot. 54736

del

30 GEN 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

N. 13534 di Repertorio

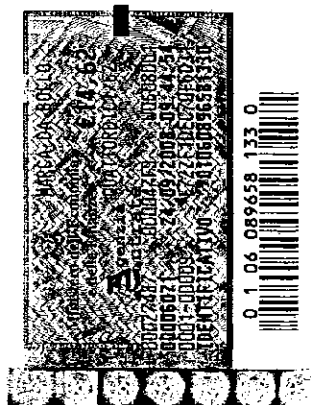
L'anno Duemilaotto addì *Dieci* del mese di *Settembre* in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia; dinnanzi a me Dr. Giuseppe SPADARO, Segretario Generale della Provincia Regionale di Messina, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, sono comparsi: 1) Ing. Benedetto SIDOTI PINTO, domiciliato per la sua carica in Messina, Corso Cavour, palazzo della Provincia, il quale interviene nella qualità di Dirigente del 2° U.D. del 5° Dipartimento della Provincia Regionale di Messina, C.F.: 80002760835, autorizzato alla firma del contratto ai sensi dell'art. 63, punto 4 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina; 2) La Società Cooperativa Eurovega Costruzioni C.F. e P.Iva. 01515630836 con sede in Capo d'Orlando, Via Mancini, 33 rappresentata dal signor Giuseppe Mangano nato a Naso (Me) il 27/02/60, in qualità di Legale rappresentante. Comparsa della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia Regionale di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., affida in Concessione alla Società Cooperativa Eurovega Costruzioni (di seguito concessionario)

- a) la progettazione
- b) la costruzione;
- c) la gestione;



del Palasport da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata Militello, , secondo quanto indicato nel progetto definitivo dell'opera, approvato con determinazione del Dirigente del 5° Dipartimento - 2 U.D. n. 47 del 20/11/2007, (opera nel seguito della presente convenzione indicata anche, per brevità, come "Impianto") nonché nel disciplinare di gara e nell'offerta presentata dal concessionario, atti tutti che integrano il contenuto e la pattuizione della presente convenzione, assumendo efficacia contrattuale nei confronti del concessionario anche nel caso in cui non siano esplicitamente richiamati dai successivi articoli della convenzione.

Art.2

DURATA

L'affidamento in concessione del servizio ha durata di anni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione; Qualora, alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione Provinciale decidesse di affidare la gestione della struttura sportiva a terzi, il Concessionario avrà il diritto di prelazione nella gestione per altri 15 anni; resta inciso che l'Amministrazione Provinciale, dovrà darne comunicazione con raccomandata A/R entro l'ultimo mese del 28° anno della concessione e la Società Cooperativa Eurovega Costruzioni dovrà rispondere in merito entro i primi 30 giorni del 29° anno della concessione; in mancanza della comunicazione scritta della provincia regionale di Messina, si intenderà rinnovata tacitamente la concessione per altri 15 anni, fermo restando la possibilità per la Società Cooperativa Eurovega Costruzioni di comunicare comunque l'eventuale indisponibilità al proseguo della concessione con

comunicazione scritta sempre entro i primi 30 giorni del 29° anno della concessione

Art.3

CONTRIBUTO E CONGUAGLIO

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante al concessionario come prezzo per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 2.999.920,00 comprensivo di Iva.

Tale corrispettivo sarà corrisposto dalla Provincia al concessionario, mediante liquidazione in denaro, nelle seguenti misure:

- ☐ 15 % all'approvazione del progetto esecutivo, espropriazione area e concreto avvio dei lavori;
- ☐ 30% al completamento delle strutture del palazzetto;
- ☐ 30% al completamento degli impianti tecnologici del palazzetto;
- ☐ 15% al completamento delle opere e all'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature;
- ☐ 10% alla dichiarazione della agibilità dell'impianto.

Le caratteristiche dell'Impianto sono meglio indicate e specificate negli elaborati che costituiscono il progetto dell'opera presentato, dalla Società Cooperativa Eurovega Costruzioni, per la gara di concessione.

L'importo complessivo dell'Opera, come risulta dal progetto di cui sopra e come riportato nel P.E.F., inclusi Iva e oneri accessori in parte già sostenuti o da sostenere da parte dell'Amministrazione provinciale, è pari a € 7.180.000,00

A
M
Q

Il concessionario può richiedere che le spese sostenute dall'Amministrazione o ancora da sostenere, relative a: spese tecniche per il RUP e art. 18 L. 109/94, spese per Commissioni giudicatrici, spese per pubblicità gara e spese per collaudi statici ed amministrativi, vengano detratte direttamente dal prezzo all'atto delle relative liquidazioni.

Art.4

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Si intende allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il piano economico e finanziario asseverato presentato dal concessionario in sede di gara contenente le indicazioni dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico – finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Le eventuali variazioni di tali presupposti e condizioni, nei casi previsti dall'art.19 comma 7 della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, potranno dare luogo a modifiche della disciplina della presente convenzione nei soli casi previsti dall'art.19 comma 7 della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

In virtù dei notevoli miglioramenti realizzati al progetto rispetto a quello a bando, miglioramenti che avranno un impatto sociale importante, non si è tenuto conto nel Piano Economico finanziario, dell'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato, da un punto di vista fiscale, allo scadere del periodo di gestione, avendo correttamente ammortizzato l'intero investimento da un punto di vista finanziario; questo, come previsto dal Piano economico finanziario messo a bando dall'Amministrazione

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'Q', located on the right margin of the page.

Provinciale andrà quantificato successivamente, come meglio evidenziato nell'Art. 32.

CAPO II REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Art.5

PROGETTAZIONE

Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere elaborato dal concessionario, in accordo con gli uffici tecnici competenti della Provincia, conformemente a tutte le norme in vigore in materia, alle indicazioni contenute nel progetto definitivo dell'opera e in particolar modo alle caratteristiche di cui al capitolato prestazionale facente parte del progetto definitivo stesso e al capitolato tecnico presentato in fase di gara.

Il progetto esecutivo, redatto conformemente a quanto indicato dall'art. 16 comma 5 della L.109/94 coordinata dalla L.R. 7/02 e s.m.i., dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, ed entro i 30 giorni successivi dovranno essere prodotti tutti i pareri necessari per legge (AUSL, Vigili del Fuoco, CONI ecc....). Il progetto dovrà essere approvato dall'Amministrazione Provinciale entro 30 giorni dalla presentazione da parte del concessionario delle integrazioni e delle modifiche eventualmente richieste al concessionario stesso da parte dell'Amministrazione;

Art.6

ESECUZIONE DELLE OPERE

Preliminarmente all'impianto del cantiere ed all'esecuzione di qualsiasi opera all'interno dell'area dovrà essere effettuata la recinzione dell'intera area con



A

M
Q

idonea struttura invalicabile, ciò al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere attuata in conformità al progetto esecutivo approvato dalla Provincia.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione della Provincia, il quale potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazione degli elaborati tecnici.

Tutte le opere dovranno essere ultimate entro 18 mesi dalla data di formale consegna dell'area. L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione. Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per l'agibilità delle opere.

Il concessionario si dovrà attenere alla normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare a quanto previsto dal Capitolato Generale di appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei L.L.P.P. approvato D.M. 19.4.2000, n.145 e nel Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.94, n. 109 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003.

La Provincia resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi fra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le norme vigenti di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della sicurezza sui cantieri.

Art.7

COLLAUDO

Le operazioni di collaudo saranno svolte da una commissione, nominata dalla Provincia, costituita da soggetti aventi specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Ai sensi dell'art.28, comma 2, lettera b) della Legge 11 Febbraio 1994 n.109 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

Il collaudo finale dovrà essere eseguito con impianti funzionanti, al fine di poter verificare la rispondenza delle loro prestazioni a quanto indicato dal capitolato speciale prestazionale facente parte del progetto preliminare dell'opera e che si intende allegato alla presente convenzione.

Il collaudo dovrà essere ultimato non oltre due mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il responsabile del procedimento avrà diritto di intervenire alle operazioni di collaudo.

Art.8

AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI

Il concessionario avrà facoltà di appaltare a terzi parte dei lavori corrispondenti ad una percentuale non superiore al 30% del valore globale

dei lavori oggetto della concessione nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.

Art. 9

NOMINA DEI RESPONSABILI

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione i nominativi dei soggetti cui verrà affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, il Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazioni eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra.

Art. 10

CONTRATTI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, industria elettrica, industria meccanica, ed altre e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Art. 11

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente al progetto esecutivo approvato. Eventuali varianti che si rendessero necessarie durante il corso dei lavori dovranno essere preventivamente approvate da parte dell'Amministrazione, sempre che non alterino l'equilibrio economico finanziario dell'opera approvata.

Analoga autorizzazione è necessaria anche nel caso di varianti che si rendessero necessarie a seguito di intervenute disposizioni legislative.

Art. 12

RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori, che verranno eseguiti sotto la direzione di un ingegnere o di un architetto, nei limiti delle rispettive competenze, all'uopo incaricato dal concessionario, sollevano l'Amministrazione, civilmente e penalmente, da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.

Art. 13

VIGILANZA E CONTROLLO

La Provincia si riserva il diritto di controllare che i lavori progrediscano nel rispetto delle norme contrattuali e che siano applicate scrupolosamente tutte le clausole amministrative e tecniche della presente convenzione. Il personale della Provincia potrà accedere in ogni momento ai cantieri senza che possa essere frapposto alcun motivo di diniego.

CAPO III

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Art. 14

AVVIO DELLA GESTIONE E PRESA IN CONSEGNA

L'avvio della gestione delle opere oggetto della presente concessione dovrà avvenire entro un mese dalla approvazione del collaudo avente esito positivo. In tale occasione si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza delle opere e alla loro descrizione particolareggiata degli impianti fissi, servizi, accessori e arredi, che verranno fatti constatare in apposito



A

BM

Q

verbale di consistenza da redigersi a cura e spese del concessionario sottoscritto dal rappresentante della Provincia e dal Concessionario. La sottoscrizione del presente verbale equivarrà alla presa in consegna delle opere da parte del concessionario. A ultimazione del collaudo delle opere edili, l'Amministrazione Provinciale diverrà piena proprietaria dell'opera, fermo restando che ai fini della gestione la stessa rimarrà nella disponibilità della concessionaria.

In caso di non completamento dell'opera per fatto addebitabile alla società concessionaria, l'opera verrà acquisita ugualmente al patrimonio provinciale nello stato in cui si trova, fatto salvo il diritto dei maggiori danni.

Tutti gli oneri relativi all'acquisizione delle aree, ai frazionamenti, alla catastazione, oltre a tutte le altre incombenze di carattere amministrativo, rimangono a carico della società concessionaria.

Art. 15

OSSERVANZA DELLE NORME

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di igiene e sicurezza, i regolamenti provinciali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura del centro sportivo. Il concessionario garantisce in ogni caso e nel migliore dei modi possibile la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto, rapportando i propri interventi al calendario ed alla tipologia delle attività programmate.

Art. 16

PUBBLICO INTERESSE

Handwritten signature and initials in the right margin.

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal concessionario.

Art.17

RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Il concessionario nomina il Responsabile della Gestione e trasmette tale nominativo all'Amministrazione provinciale prima dell'avviamento della gestione dell'impianto. Nel caso di variazioni del nominativo queste dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione. Il Responsabile della gestione coordina l'insieme degli aspetti tecnico - organizzativi della conduzione dell'impianto, nell'osservanza delle norme regolamentari, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza.

Il Responsabile sarà il referente del concessionario nei confronti dell'amministrazione per tutto quanto riguarda la gestione dell'impianto.

Ai fini dell'igiene e della sicurezza e della funzionalità, il Responsabile assolve in sé i compiti di Responsabile degli impianti oppure avrà facoltà di nominare e comunicare all'amministrazione un terzo responsabile degli impianti.

In particolare, il Responsabile:

- cura la tenuta di un registro dell'impianto da aggiornarsi quotidianamente;*
- predispone opportuni controlli al fine di verificare che la pulizia garantisca un'accurata disinfezione e sia assicurato il corretto funzionamento degli impianti;*



– cura il rispetto dei limiti massimi di accesso all'impianto in base all'agibilità dello stesso ed alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti, non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti.

Art. 18

PIANI GESTIONALI

Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il concessionario sarà tenuto a presentare all'amministrazione un piano gestionale del centro sportivo relativo al successivo anno di attività. Per anno di attività si intende il periodo intercorrente dal 1 Novembre di ogni anno al 31 Ottobre dell'anno successivo. Tale piano dovrà obbligatoriamente contenere tutti gli elementi del progetto proposta presentato in fase di offerta e dovrà soddisfare le richieste minime indicate nell'art. 19 della presente convenzione.

Il piano gestionale dovrà essere concordato con l'amministrazione e da questa approvato.

Il calendario di utilizzo dell'impianto segue il seguente ordine di priorità:

- Utilizzo da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- Attività per disabili;
- Calendario d'uso fissato dalla Amministrazione Provinciale per gli utenti da esso definiti (società sportive comunali);
- Calendario fissato dal concessionario per l'uso pubblico. Tale calendario deve tendere a soddisfare tutta la domanda d'uso pubblico.

Art. 19

ATTIVITA' CONVENZIONATE

A garanzia dello scopo pubblico, si fissano di seguito gli obiettivi minimi, proposti dall'Amministrazione, per la gestione dell'impianto sportivo e i ricavi massimi (IVA esclusa) che il suddetto concessionario potrà richiedere all'utenza per le attività poste in regime convenzionato. I ricavi massimi per presenza, per tutta la durata della convenzione, non potranno subire modifiche, se non quelle relative all'adeguamento dovuto all'indice di inflazione annuo.

In questa sede sono fissati parametri sul convenzionamento di spazi dedicati a:

- a) scuole provinciali e comunali
- b) società sportive indicate dall'Amministrazione Provinciale;
- c) attività dell'amministrazione provinciale e comunale

Per ogni altra attività non espressamente citata è facoltà del concessionario gestirla e organizzarla nella più completa autonomia.

A) ATTIVITA' DELLE SCUOLE

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 08.00 alle ore 13.00. per un massimo di 900 ore anno.

L'Amministrazione deve predisporre il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

I singoli Istituti scolastici e gli istituti per i disabili devono comunicare all'Amministrazione Provinciale il calendario di utilizzazione dell'impianto, almeno, l'intenzione di utilizzare l'impianto entro il 30 settembre di ciascun



[Handwritten signature]

anno. L'Amministrazione provvederà, entro i successivi 10 giorni ad inoltrare la comunicazione al gestore.

Tali utilizzi da parte dell'Amministrazione sono gratuiti.

Le attività scolastiche, di cui sopra possono essere effettuate nell'ambito della palestra e del campo da basket con l'utilizzo del servizio spogliatoio. Il gestore può disporre dagli spazi orari non contemplati nel detto calendario.

B) ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

L'assegnazione degli spazi sportivi per richieste di attività continuativa annuale da parte delle associazioni e società sportive, è effettuata dall'Amministrazione Provinciale, e comunicata al gestore prima dell'inizio dell'anno sportivo di riferimento.

L'Amministrazione provvederà, entro il 30 settembre di ogni anno, a comunicare al gestore il calendario predisposto secondo gli ordini di priorità che intende perseguire.

Per tali attività sarà applicata, alle società sportive, la tariffa massima di € 3,00 (IVA esclusa) per ogni ora di utilizzo (compreso l'uso degli spogliatoi, dei servizi igienici, delle docce, degli spazi per il pubblico ed in genere tutti i servizi connessi alla palestra).

Le richieste di assegnazione di spazi sportivi per attività occasionale (gare agonistiche) sono effettuate direttamente al gestore dell'impianto almeno con cinque giorni di anticipo rispetto alla data proposta e l'effettiva concessione è subordinata alla disponibilità del impianto legata alla non presenza di calendarizzate attività a carattere continuativo.

Per tali attività sarà applicata, alle società sportive, la tariffa massima di € 258,00 (IVA esclusa) per ogni evento (compreso l'uso degli spogliatoi, dei

servizi igienici, delle docce, degli spazi per il pubblico ed in genere tutti i servizi connessi alla palestra).

Ogni associazione o società sportiva, potrà utilizzare la parte della struttura sportiva attinente alla propria attività; l'attinenza all'attività emergerà dalla federazione cui ogni società sarà affiliata, dimostrabile con il certificato di regolare affiliazione.

Il gestore può disporre dagli spazi orari non contemplati nel detto calendario.

C) ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Provinciale e/o comunale, potrà essere autorizzato l'utilizzo gratuito dell'impianto per un massimo di 5 giornate all'anno e l'Amministrazione richiedente dovrà darne comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 20

CONDUZIONE DELL'IMPIANTO

Durante l'apertura dovrà essere garantita la presenza di personale istruito ex DLgs n. 626/96 e ss.mm. in possesso di idonei attestati di partecipazione ai corsi obbligatori, nonché di tutto il personale necessario a garantire un corretto svolgimento delle attività ammesse all'interno della struttura e a garantire i necessari requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e regolamenti in materia;

Il livello minimo della qualità di gestione sarà inoltre garantito mediante l'adeguata pulizia di tutti i locali utilizzati dagli atleti, dal pubblico, dal personale di servizio e dagli "utenti" in genere e dovrà inoltre essere effettuata la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti

quegli interventi necessari a garantire la conformità alle norme vigenti di volta in volta emanate.

Art.21

CHIUSURA TEMPORANEA DELL'IMPIANTO

Il Responsabile della gestione di cui all'art.17 della presente convenzione propone alla Provincia le esigenze di chiusura temporanea periodica dell'impianto in ordine al dettato delle norme igienico-sanitarie o di natura vigenti in materia.

Art.22

ATTIVITA' DI PULIZIA

Sono a carico del concessionario tutte le attività di pulizia. La tipologia e la frequenza degli interventi di pulizia saranno finalizzati a garantire livelli igienico sanitari ottimali di tutto il complesso sportivo.

Art.23

OBBLIGO DI BONIFICA DEGLI AMBIENTI

Rientrano in tale obbligo del concessionario tutti quegli interventi mirati a preservare i locali interni nonché l'area esterna circostante dalla presenza di insetti, ratti e simili, sia a tutela della salute pubblica che dell'integrità delle strutture.

Art.24

INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, necessarie per assicurare il buon funzionamento

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'M' or 'Q'.

dell'opera oggetto del presente contratto provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare alla Provincia, alla scadenza della concessione, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano di manutenzione facente parte del progetto esecutivo dell'opera. La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico del concessionario.

In caso di inadempimento del concessionario circa gli obblighi di manutenzione, la Provincia, fatti salvi i rimedi di cui al successivo art.35, avrà la facoltà di provvedere direttamente, con diritto di rimborso di tutte le spese sostenute.

Il concessionario si impegna a non effettuare attività di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto durante le ore di svolgimento delle attività convenzionate di cui all'art.19.

Art.25

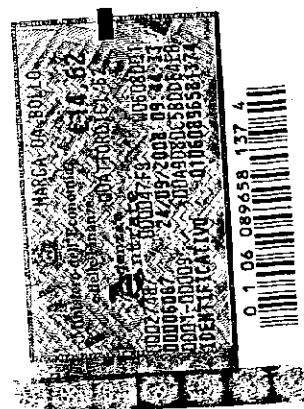
UTENZE

Sono a carico del concessionario le spese derivanti dalle utenze (a titolo esemplificativo la fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano e telefono).

Art.26

PERSONALE IMPIEGATO

Di tutto il personale impiegato, compreso il Responsabile della gestione, deve essere fornito alla Provincia un elenco nominativo comprensivo delle generalità anagrafiche e la documentazione relativa al possesso da parte del



[Handwritten signatures and initials]

personale medesimo di idonei requisiti di professionalità nonché, ove prevista, dell'abilitazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti e collaboratori, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario attua, nei confronti degli eventuali propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione della presente convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il concessionario può utilizzare personale volontario, per il quale deve comunque produrre la documentazione sopra precisata.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'igiene del lavoro per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza dei servizi prestati, esonerando da ogni responsabilità in proposito la Provincia.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione al personale operante nella struttura ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 626/94 e s.m.i.

Il concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale. Nel caso il personale assuma un comportamento pregiudizievole della qualità del servizio o lesiva del pubblico decoro, la Provincia potrà richiedere che il concessionario adotti ogni misura necessaria al riguardo.

Il concessionario avrà l'obbligo di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite da leggi o regolamenti in vigore o che vengano emanate durante la vigenza del contratto.

Art.27

MATERIALI E MEZZI STRUMENTALI

Sono a carico del concessionario le spese (materiali di consumo, utensili, macchine) derivanti dal mantenimento ordinario e dal funzionamento del complesso sportivo.

Il concessionario, provvede altresì a dotare il nuovo impianto di idonei arredi. Anche tali arredi, nel tempo rinnovati, sono ceduti gratuitamente alla Provincia allo scadere del rapporto concessorio, tranne che nel caso di spese non ancora ammortizzate, solo se preventivamente autorizzate e concordate dall'Amministrazione comunale. A tal fine faranno fede le scritture contabili del concessionario

Art.28

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il concessionario espone tempestivamente all'utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti dalla Provincia, collabora con la stessa per la comunicazione agli interessati di eventuali variazioni sopravvenute, nonché espone idonei avvisi relativi ad eventuali chiusure degli impianti o sospensioni delle attività disposte dalla Provincia.

Art. 29

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Per tutte le attività presenti nell'impianto sportivo il concessionario (o il gestore se soggetto diverso) si dota di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio delle attività in questione.

Art. 30

POSTAZIONI STAMPA E RADIO TELEVISIVE

Qualsiasi tipo di installazione tecnica – anche se occasionale – ad uso di testate giornalistiche od emittenti radio - televisive deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia previo inoltro di richiesta scritta e documentata tramite il concessionario.

Art. 31

CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a propria discrezione controlli per verificare che venga rispettato tutto quanto indicato nella presente convenzione e vengano mantenuti i livelli prestazionali indicati nel capitolato speciale prestazionale facente parte del progetto definitivo dell'opera e che si intende parte integrante della presente convenzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Handwritten signature and initials on the right margin of the page.

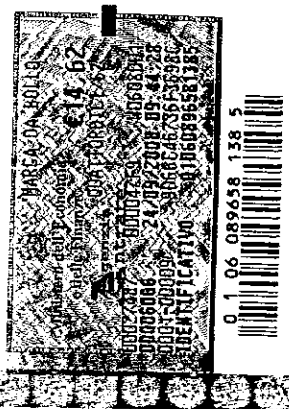
*Art. 32***DETERMINAZIONI MIGLIORAMENTI IMPIANTO SPORTIVO**

La Società Cooperativa Eurovega Costruzioni, con il presente progetto, attua dei miglioramenti sostanziali all'impianto sportivo, rendendolo un vero e proprio palazzetto polifunzionale dello Sport; la scelta ha più logiche sociali che economiche, facendosi in questo modo portavoce delle esigenze della comunità Sant'Agatese e di quella porzione d'area dei Nebrodi.

In virtù del fatto che i miglioramenti hanno fatto comunque lievitare il costo dell'opera e non volendo gravare sul bilancio della provincia regionale di Messina, si ritiene congruo quanto segue.

Alla fine della convenzione, vi sarà un "rimborso", qualora la gestione del palazzetto dello sport, non abbia permesso negli anni della convenzione un giusto ritorno economico; il giusto ritorno economico sarà effettuato calcolando due mesi prima della fine della convenzione il valore del TIR; se questo valore è uguale o superiore a quello preso come "soglia", nulla sarà dovuto tranne l'eventuale ammortamento residuo, in caso contrario e fino al raggiungimento del tasso soglia (fermo restando l'eventuale ammortamento residuo) l'Amministrazione provinciale potrà scegliere, a titolo di rimborso, se:

- prorogare la convenzione per altri 20 anni;*
- cedere la proprietà di parte del palazzetto dello Sport (escluso comunque quello previsto dall'Amministrazione provinciale come essenziale nel bando di gara);*
- rimborsare la società Eurovega Costruzioni del valore di cui sopra;*



L'eventuale valore per la valutazione della porzione del palazzetto dello sport, sarà il Costo di costruzione attualizzato all'anno di consegna del palazzetto alla provincia regionale di Messina.

Art.33

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti della Provincia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente disciplinare. In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne la Provincia da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della esecuzione dell'opera e degli interventi, previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del centro sportivo.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che, nei contratti, il concessionario dovrà imporre, oltreché l'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Il concessionario assume, nel periodo della concessione, la veste legale di "gestore dell'impianto" con relative facoltà e obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando l'amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in merito ad eventuali

incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito alla realizzazione e all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera la Provincia da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, nel rispetto delle agibilità e delle norme di legge, possono avere accesso alle strutture, l'incolumità delle persone medesime, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti sportivi e tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario è impegnato, con la firma del presente contratto, a adottare tutti i provvedimenti ed i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

Per l'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente concessione, il concessionario mette a disposizione tutto il personale necessario al buon funzionamento della struttura, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti di lavoro e di tutte le normative previdenziali e assicurative.

Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a

suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Il Concessionario solleva la Provincia da responsabilità riguardanti furti nei confronti dei terzi, utenti e frequentanti l'impianto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, che ne è solo e unico responsabile.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (modifica dello statuto, cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc...)

Art.34

ONERI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

L'Amministrazione concedente si impegna e si obbliga a:

- concedere il diritto di superficie e qualsiasi altro diritto reale, per la durata di anni 29 (ventinove) a decorrere dalla firma della presente convenzione. Nonché di concedere il diritto allo sfruttamento economico dell'opera in tutte le sue forme.
- consentire l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie e sulla struttura realizzata per l'ottenimento di finanziamenti delle opere da realizzarsi sul terreno stesso;
- erogare al concessionario un contributo in conto prezzo nella misura evidenziata nell'art. 3;
- autorizzare, in quanto i crediti derivati da detti contributi potranno essere ceduti dal concessionario a soggetti terzi finanziatori, sin d'ora detta

- *rimborsare al concessionario, alla scadenza della concessione, in mancanza del suo rinnovo, l'importo delle spese di miglioria non ancora ammortizzate, solo se preventivamente autorizzate e concordate dall'Amministrazione comunale. A tal fine faranno fede le scritture contabili del concessionario.*
- *Consentire al concessionario la raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni attinenti la gestione dell'impianto, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario stesso;*
- *Il concedente si obbliga ad assumere tempestivamente, per quanto di sua competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, ed a consentire l'esercizio e la messa in funzione dell'impianto nei termini previsti dalla presente convenzione. Il concedente adotterà entro i termini previsti, e comunque in tempo utile al fine di consentire la puntuale esecuzione di tutto quanto previsto nella presente convenzione, gli atti ed i provvedimenti di sua competenza che consentano al concessionario di adempiere puntualmente agli obblighi assunti al presente atto. Il concedente, in particolar, adotterà entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, la delibera di erogazione del contributo provinciale di cui alla presente convenzione;*
- *Il concedente si impegna a fornire al concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici nei tempi e secondo le modalità di volta in volta*

139

richieste e concordate con il concessionario ai fini di della migliore esecuzione della presente convenzione;

- *In caso di proposta di variazione delle tariffe ai sensi del presente atto è fatto altresì obbligo al concedente di provvedere alla valutazione della sua congruità nel termine di 60 giorni o di contestare le relative richieste nello stesso termine, onde determinare, in accordo con il concessionario, l'entità entro e non oltre 30 giorni da tale contestazione;*
- *Il concedente fornirà tempestivamente al concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dell'opera ed una più efficace gestione del servizio;*
- *Il concedente dà atto espressamente che, nel computo di tutti i termini convenzionali, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra le richieste di atti o provvedimenti amministrativi condizionanti la prosecuzione delle attività del concessionario ed il loro rilascio;*
- *In ogni caso di ritardo nell'emanazione o rilascio o comunicazione al concessionario di atti, provvedimenti o documenti previsti negli accordi sopra menzionati o in convenzione rispetto ai termini previsti, il concessionario avrà diritto ad una proroga dei termini di realizzazione delle opere – o parti d'opera – e di conseguenza, della successiva gestione, uguali a tali ritardi. La proroga per i motivi indicati dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che possa giustificarla, diversamente decadrà il diritto di proroga. In ogni caso la proroga potrà essere richiesta solo se il ritardo è imputabile al concedente.*
- *Resta valido tutto quanto riportato nell'art. 32;*

Art.35

PENALI E SANZIONI

La Provincia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo imputabile al concessionario rispetto ai termini previsti per l'ultimazione dei lavori, per la consegna delle opere realizzate e per l'avvio della gestione, applicherà una penale corrispondente all'1 per mille dell'importo dell'opera a base d'asta comprensiva di lavori, spese tecniche a carico del concessionario, (esclusa IVA ed oneri accessori) corrispondente a € 6.443.422,15 (Seimilioni quattrocento quaranta tremila quattrocento ventidue/15) fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del predetto importo.

Ove il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, la Provincia si potrà avvalere della facoltà di richiedere la risoluzione, ai sensi del successivo art. 35. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 35, qualora dovessero essere accertate violazioni del concessionario degli obblighi assunti con il presente atto, e a seguito di diffida della Provincia, il concessionario non provveda a ripristinare le condizioni previste dal presente disciplinare nel termine all'uopo assegnatogli, la Provincia provvederà a recuperare l'importo della penale nonché le altre eventuali somme dovute dal concessionario a titolo di rimborso delle spese, dei danni e degli interessi a carico delle cauzioni che dovranno essere reintegrate entro i successivi 30 giorni.

In caso di recidiva o qualora si verificassero, da parte del concessionario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o da pregiudicare l'attività di controllo degli Uffici Provinciali competenti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.



Nel caso il concessionario non faccia fronte nei tempi richiesti alla corresponsione delle penali di cui sopra, la Provincia avrà la facoltà di trattenere quanto dovuto sugli eventuali crediti del concessionario, o di avvalersi delle cauzioni di cui agli articoli successivi.

Art.36

RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La Provincia, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del concessionario, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile qualora si verificano i casi previsti dall'art.35 del Capitolato Prestazionale. In tali casi al concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturate al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta. Il fallimento del concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza del diritto della concessione.

Nei suddetti casi di risoluzione e di decadenza, la Provincia provvederà ad incamerare la cauzione di cui al successivo art.37, salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore.

La risoluzione per motivi attribuibili al concessionario potrà essere impedita nel caso di subentro previsto dall'art.37 octies della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento della Provincia concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, troverà applicazione l'art.37 septies della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003.

Nel caso di mancato rinnovo della concessione al termine di quest'ultima o di risoluzione della stessa, alla Provincia non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere, nonché nei confronti di alcun soggetto intrattenente rapporti contrattuali di sorta con il concessionario in relazione alla gestione, manutenzione e conduzione del palazzetto dello sport e delle singole parti o attività svolte in quest'ultimo.

Art.37

GARANZIE

Il concessionario dovrà presentare le seguenti garanzie:

- A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla esecuzione dell'opera e a copertura dei danni che eventualmente la stazione appaltante potrà subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti che si verifichino nel corso dell'esecuzione dei lavori, il concessionario presterà, all'atto della stipula del presente contratto, cauzione per € 718.000,00 (diconsi € settecentodiciottomila/00) (corrispondente al 10% dell'importo dell'opera a base d'asta) mediante fideiussione bancaria o polizza



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

assicurativa, il cui testo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia, ogni eccezione rimossa. Detta cauzione cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo.

- Per tutto il periodo di gestione del centro sportivo polifunzionale successivo al collaudo, a garanzia degli altri obblighi previsti nel presente atto ed in particolare quelli di manutenzione di cui all'art.24. Il concessionario sarà tenuto a costituire una cauzione pari a € 359.000,00 (€ trecentocinquantanovemila/00); (corrispondente al 5% dell'importo dell'opera a base d'asta), con le stesse modalità di cui sopra. Tale cauzione, se costituita sotto forma di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, deve prevedere una clausola di aggiornamento annuale dell'importo in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nonché una clausola che ne subordini lo svincolo previo assenso della Provincia.

- Il Concessionario è obbligato ad assicurare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e per tutta la durata della concessione, le opere realizzate, mediante stipula di una polizza indennitaria decennale, rinnovabile o prorogabile, a copertura dei rischi di rovina, totale o parziale, delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, esclusa ogni rivalsa nei confronti della Provincia. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza

dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranco consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

In ogni caso le somme percepite a titolo di indennizzo dovranno essere impiegate per la riparazione dei danni verificatisi.

Il valore delle opere assicurate sarà quello risultante dal collaudo.

In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore delle cose assicurate aumentasse, il concessionario si impegna a comunicare all'Ente assicuratore, per le conseguenti variazioni di polizza, la nuova stima che sarà stata concordata con la Provincia e stabilita ai sensi del comma precedente.

– Il concessionario è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, contro tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività previste in concessione, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e per tutta la durata della concessione. Il massimale di detta polizza non potrà essere inferiore all'offerta proposta dal concessionario. La Polizza dovrà prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro, almeno per lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'art. 582 e seguenti del C.p. Il concessionario espressamente si obbliga a depositare presso il competente ufficio provinciale copia autentica delle polizze di assicurazione prima dell'avvio della gestione, e successivamente delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi. L'eventuale mancato rinnovo delle polizze sarà elemento essenziale per la risoluzione del contratto.

– L'esecutore dei lavori è altresì obbligato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 3 L. 109/94 coordinata con la L. R. 7/2002 e L. R. 7/2003,

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page.

a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La somma assicurata per danni di esecuzione dovrà essere pari all'importo a base d'asta ovvero € 7.180.000,00 (diconsi € Settemilionicentottantamila/00) Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in € 1.500.000,00 (diconsi € Unmilione cinquecentomila/00).

Art.38

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subconcedere a terzi la presente concessione, fatti salvi i casi di subentri previsti dall'art.37 octies della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003.

Non costituisce cessione della concessione il subentro di un'eventuale società di progetto ai sensi dell'art.37 quinquies della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003.

E' consentito, per contro, affidare a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione del punto di ristoro e degli altri spazi accessori, la conduzione degli impianti tecnologici, il servizio di pulizia e la cura dell'area esterna nonché eventuali servizi accessori che si rendesse necessario

aggiungere durante il corso della gestione. Nessuno dei predetti contratti potrà prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione.

Art.39

DEFINIZIONE E CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del presente contratto, sarà deferita al foro di Messina

Art.40

PROPRIETA' DELLE OPERE REALIZZATE

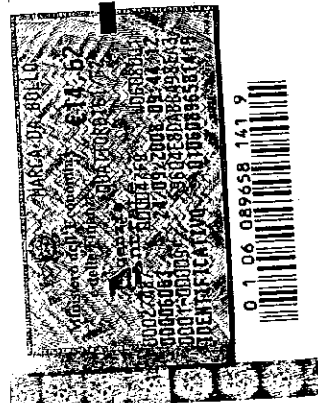
CONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Tutti gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, i macchinari, gli accessori e pertinenze e quanto altro costituito ed installato dal predetto concessionario, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà della Provincia e rientreranno nella piena disponibilità di quest'ultimo al momento della cessazione della concessione e senza corrispettivo alcuno, fatto salvo quanto previsto dall'art.37 septies della L.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003. Salvo quanto già scritto all'art. 33.

Art.41

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a totale carico del concessionario.



[Handwritten signatures and initials]

*Art.42***CONTROLLI**

Gli Amministratori della Provincia ed il personale dipendente della Provincia preposto ai servizi in concessione, possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto del presente atto.

*Art.43***RAPPRESENTANZA**

Per tutto quanto attiene ai rapporti con la Provincia derivanti dalla presente concessione, il concessionario sarà rappresentato da Arch. Giuseppe Mangano Detto rappresentante elegge domicilio in Capo d'Orlando, Via Mancini, 33 ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata alla Provincia a cura del concessionario entro 15 giorni dalla sostituzione.

*Art.44***TRATTAMENTO DEI DATI**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.96, n. 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

A

M
G

ART. 45**REGISTRAZIONE**

Trattandosi di appalto per prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART. 13**SPESE**

Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione e quanto altro necessario, sono per intero a carico della Ditta Aggiudicataria. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in numero trentaquattro facciate e parte della presente del quale ho personalmente dato lettura ai Signori contraenti e che i medesimi, a mia domanda, riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ufficiale Rogante (r. g.)
Ufficiale Rogante c. p.
[Signature]